

N. R.G. 407/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

3 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:		
dott. Anna De Cristofaro	Presidente	
dott. Manuela Velotti	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

dott. Luciano Varotti

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 407/2023 promossa da:

Consigliere

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNA presso la sede dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA

Reclamante

contro

domiciliato in VIA DELL'EPOMEO 81 NAPOLI presso il difensore avv. MANDICO MONICA

Pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it

Reclamati

IN PUNTO A:



Opposizione all'omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atto di reclamo e da note di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.
Con la sentenza n. 12/2023 pubblicata il 6 febbraio 2023, il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica ha omologato ai sensi dell'articolo 70 comma 7 CCII il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai signori, respingendo le osservazioni presentate da due creditori.
Il tribunale ha ritenuto non ostativa all'ammissibilità del piano l'esistenza di un sovraindebitamento di natura promiscua in quanto prevalentemente a carattere personale e, in misura inferiore, residuato dall'attività di impresa svolta in passato dai debitori richiedenti. In particolare, ha rilevato che i debitori, avendo cessato di svolgere un'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, proprio in quanto imprenditori cessati, non potrebbero accedere alla procedura del concordato minore ed ha quindi ritenuto dimostrata la qualifica di consumatori pur in presenza di un indebitamento di natura mista, in base ad una interpretazione estensiva delle norme del codice della crisi.
Da ultimo, ha valutato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto idonea a garantire il pagamento in favore del creditore ipotecario della somma complessiva di euro 79.555,05, superiore a quella che si sarebbe in concreto realizzata con la liquidazione dell'immobile di proprietà della
Reclama ai sensi degli articoli 51 e 70 commi 8 e 12 CCII L'Agenzia delle Entrate che deduce in primo luogo che i debitori non erano legittimati ad attivare la suddetta procedura quanto meno per i debiti derivanti dalla precedente attività di impresa.
Nello specifico, osserva che la posizione debitoria dei ricorrenti è indubbiamente di natura promiscua, essendo il debito derivante dall'attività imprenditoriale svolta in passato dal quasi il 30% del totale mentre quello della il 3,07% del totale.



In diritto, osserva che la nozione di "consumatore", su cui la dottrina si è già espressa a seguito della modifica della legge n. 3/2012, intervenuta con la legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176 del decreto-legge n. 137/2020, infine ripresa dal codice della crisi, può essere estesa anche al socio illimitatamente responsabile, a condizione che il predetto intenda definire la propria posizione debitoria personale, estranea a quella sociale e non riconducibile ad attività imprenditoriale, artigianale o professionale e che il suo indebitamento sia maturato per scopi estranei a tale attività. Se è vero che non vi è alcuna incompatibilità ontologica e originaria nell'essere, nello stesso tempo, consumatore, da un lato, e imprenditore o professionista, dall'altro, è pacifico che l'interpretazione sistematica delle norme sull'indebitamento porta ad affermare che la qualità di consumatore debba essere riconosciuta non tanto sulla base dell'attività svolta dal soggetto ma in ragione del titolo e della natura delle obbligazioni rimaste inadempiute che hanno causato lo squilibrio economico, finanziario e patrimoniale del soggetto stesso. Tale interpretazione è stata indubbiamente fatta propria dal nuovo CCII che ha definito il consumatore (articolo 2 lett. e) "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."

È vero che rispetto alla legge 3/2012 il successivo decreto n. 14/2019 ha ampliato la platea delle persone che possono accedere al piano di ristrutturazione dei debiti, comprendendo nella categoria del consumatore anche i soci illimitatamente responsabili di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a., non di meno l'estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili delle suindicate tipologie di società è possibile a patto che si tratti di debiti estranei a quelli sociali e che la procedura non arrechi pregiudizio ai creditori sociali. Si potrebbe dire che il nuovo codice della crisi valorizza non tanto l'attività svolta dal debitore quanto piuttosto la natura o, meglio, l'eziologia, del debito che si intende comporre, distinguendo i debiti di natura personale -componibili con gli strumenti previsti per il consumatore- da quelli invece riconducibili ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale che vanno invece composti con altri strumenti quali ad esempio la liquidazione controllata del patrimonio.

In tal senso, si sono orientati numerosi tribunali (tra cui il tribunale di Genova, il tribunale di Bologna e altri), osservando che il piano di ristrutturazione dei debiti riservato al consumatore può avere esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui i soci delle società sopra indicate rispondono invece in base al principio della responsabilità illimitata. Un'interpretazione restrittiva del genere è giustificata dal fatto che la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi originati da rapporti di natura personale e che



non riguardano la convenienza in sé della proposta e di sottoporsi unicamente alla valutazione più obiettiva del giudice. Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore è anche la sola quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata.

L'interpretazione trova sostegno anche nella lettura sistematica delle norme in quanto l'articolo 66 CCII che riguarda le procedure familiari prevede che "quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo..." e quindi quelle sul concordato minore: ragionando sulla base di questa disposizione non si comprende la ragione per la quale, nel caso di obbligazioni miste, riferite ad un unico soggetto si possa consentirgli di risolvere la crisi anche con la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Tale ultima tesi non sarebbe coerente con le scelte del legislatore attuate nel codice della crisi (si veda anche l'articolo 65, che distingue l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, oltre all'articolo 66 che riserva ai non consumatori le disposizioni della sezione III del capo II).

Sul medesimo solco interpretativo si è mossa anche la Corte di Cassazione, rilevando che può essere considerato consumatore anche colui che, avendo svolto e poi cessato un'attività imprenditoriale o professionale dalla quale sono scaturiti debiti non pagati, presenti un piano per la sistemazione del solo debito civile.

In definitiva, il tribunale di Reggio Emilia avrebbe dovuto considerare la natura delle obbligazioni inadempiute e, vista la presenza di debiti derivanti dalle pregresse attività imprenditoriali dei debitori, non avrebbe dovuto ammettere i predetti al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

3.

Ritiene questa corte che il reclamo sia fondato.

L'articolo 1, secondo comma, lettera b) della legge n. 212/2011 definiva "sovraindebitamento" quello "dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore". L'articolo 6, secondo comma, lettera b) della legge n. 3/2012 come modificato dal d.l. n. 179/2012 definiva consumatore "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Con il d.l. n. 137 del 2020 la lettera b) di cui sopra è stata modificata come la definizione del consumatore quale persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta, ricomprendendo tuttavia in tale nozione anche il socio di società di persone, ma sempre per debiti estranei a quelli sociali.



Tale ultima definizione è transitata nell'articolo 2, primo comma, lettera e) CCII, che definisce il consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali." (anche ai soci illimitatamente responsabili di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a., come sopra osservato al punto 2.).

Infine, l'articolo 66 CCII che riguarda le procedure familiari prevede che "quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo..." e quindi quelle sul concordato minore.

4.

Come è agevole osservare, l'attuale formulazione della norma non prevede espressamente il caso del debito cosiddetto "misto", ossia composto da obbligazioni consumeristiche e commerciali, non essendo immediatamente ricavabile dall'impianto del nuovo codice della crisi se, in tal caso, il debitore possa avere accesso al piano del consumatore, oppure se debba obbligatoriamente far ricorso alla sola procedura di liquidazione controllata (artt. 268 e segg. CCII), oppure ancora, se possa avere accesso all'uno o all'altro strumento a seconda del passivo preso in considerazione.

È quindi necessario dare una interpretazione delle norme suddette il più attinente possibile al testo normativo e alle finalità perseguite dal legislatore, in applicazione dei criteri ermeneutici previsti dall'articolo 12 delle preleggi. Operando tale interpretazione, si evince che la nozione di consumatore quale soggetto dotato di passivo derivante "prevalentemente" da inadempimento di obbligazioni consumeristiche, si è passati alla definizione della legge n. 3/2012 che nel testo originario prevedeva che il consumatore fosse solo colui che avesse assunto "esclusivamente" obbligazioni estranee all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

Da ultimo, si è giunti alla definizione di consumatore dell'articolo 2 CCII come colui che "agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta...".

5.

Tenuto conto dell'evoluzione normativa sin qui sinteticamente richiamata, pur consapevole degli orientamenti difformi adottati da vari tribunali (in senso contrario, tribunale di Grosseto, tribunale di Napoli Nord, oltre al tribunale di Reggio Emilia), questa corte ritiene che il senso della definizione di consumatore sia quello di dare prevalenza all'elemento psicologico del soggetto che



agisce, ossia allo *scopo*. In particolare, si deve ritenere che laddove l'obbligazione sia assunta per uno scopo inerente all'attività di impresa, essa non possa che avere natura commerciale.

Una volta stabilita l'origine di tale obbligazione, deve ritenersi che "... essa non può mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l'impresa, il commercio o la professione, in quanto lo scopo o la finalità imprenditoriale che la caratterizzava si sono definitivamente cristallizzati al momento stesso dell'insorgenza del debito.

Tale interpretazione appare conforme al più recente indirizzo giurisprudenziale della S.C. (si allude a Cass. 742/2020 ed alle successive conformi), con il quale si è affermato che è consumatore la persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto per una finalità (ossia per uno "scopo") non inerente lo svolgimento di tale attività bensì estranee alla stessa". (così si è già espressa questa corte nella sentenza pronunciata nel giudizio n. 395/23 r.g., in data 16-20 giugno 2023, rel. est. Varotti).

6.

Premesso dunque che l'articolo 2, primo comma, lettera e) non può essere interpretato nel senso c	he
il verbo "agisce" implichi – a contrario - che è consumatore anche chi abbia agito in passato ed og	ggi
non agisca più come imprenditore o professionista, si tratta di vedere se, nel caso di specie, pur	in
presenza di obbligazioni di natura extra consumeristica, i signori possano,	ai
sensi di legge, comunque adire la procedura di piano prevista dagli articoli 67 e seguenti CCII.	

Anche in questo caso, come nell'altro esaminato da questa corte (che rappresentano i primi precedenti in tema), questa corte ritiene di dover dare risposta negativa.

La scelta dell'orientamento più restrittivo, supportata dall'interpretazione delle disposizioni normative sopra richiamate, è avallata anche dalla relazione di accompagnamento al decreto delegato n. 14/2019, citata dall'Agenzia delle Entrate nel reclamo (e richiamata anche dal tribunale di Bologna in vari provvedimenti), che è pienamente coerente con la definizione a cui questa corte aderisce là dove afferma che: "Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro V del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata. È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei



creditori, che può essere influenzato anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice. Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale)...".

7.

Va ancora osservato che, fermo restando che il CCII attribuisce strumenti di regolazione della crisi nettamente diversi agli imprenditori e ai consumatori, sotto il profilo sistematico, non sembra corretto ritenere che un soggetto possa alternativamente scegliere se ricorrere all'una o all'altra tipologia di mezzi a seconda di circostanze contingenti e mutevoli quale ad esempio la natura del passivo in quanto l'applicazione pratica di tale principio porterebbe a conseguenze non condivisibili.

Tali principio, infatti, dovrebbe essere applicato in tutti i casi di passivo eterogeneo: non solo al caso dell'imprenditore cessato e divenuto consumatore, ma anche all'imprenditore minore ancora in esercizio, il quale, in presenza di un passivo misto, anziché risolvere la crisi mediante la procedura di concordato minore in base all'articolo 74 CCII, potrebbe proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss., sottraendosi in tal modo al voto dei creditori.

Da ultimo, l'interpretazione più "favorevole" avallata dal primo giudice potrebbe prestarsi ad abusi, particolarmente nel caso della cessazione dell'impresa o della professione, ben potendo il commerciante o il professionista ricorrere strumentalmente a tale cessazione per usufruire delle agevolazioni del piano del consumatore ed evitare il voto dei creditori, salvo poi riprendere l'attività all'esito dell'omologazione.

Come è noto, il piano del consumatore non prevede un voto da parte dei creditori, ma solo la possibilità per questi ultimi di presentare osservazioni di cui il tribunale monocratico deve tenere conto al momento dell'omologazione.

<<Il provvedimento del giudice è, dunque, l'unico presidio a tutela dei creditori, giacché solo all'autorità giudiziaria è rimesso il giudizio sull'ammissibilità giuridica e sulla fattibilità economica del piano, nonché sulla convenienza della proposta, che si traducono in una parziale estinzione del debito a prescindere dalla volontà dei singoli creditori: vantaggio (per il debitore) giustificabile</p>



solo in presenza di obbligazioni effettivamente contratte al di fuori dell'attività imprenditoriale o professionale, giacché solo queste ultime sono state assunte dal debitore quando si trovava " in una situazione di inferiorità rispetto al professionista" (CgUE 8 giugno 2023 C-570/21). (cfr. il precedente di questa corte, Varotti est.).

Questa corte ritiene in definitiva che l'articolo 2, primo comma, lettera e) del codice della crisi debba essere interpretato nel senso che, ove il passivo da ristrutturare sia promiscuo, i creditori debbano essere necessariamente tutelati attraverso l'esercizio del diritto di voto, previsto nelle procedure diverse dalla ristrutturazione del debito del consumatore: solo in tal modo agli stessi potrebbe essere consentito di rifiutare la proposta del debitore mediante un atto di volontà, pur se espresso a maggioranza, facoltà che sarebbe invece del tutto esclusa ritenendo possibile l'utilizzo del piano del consumatore.

8.

Neppure può essere dimenticato che gli orientamenti più favorevoli sul piano di ristrutturazione del consumatore hanno l'effetto di comprimere la regola generale della garanzia patrimoniale del debitore di cui agli articoli 2740 e 2741 del codice civile, per l'imprenditore, regola che non può essere derogata se non in condizioni particolari di favore che il legislatore ha inteso riservare a rari casi (cfr. il consumatore in senso stretto).

Neppure il richiamo alla Direttiva Insolvency effettuata in alcune motivazioni dai tribunali che hanno ritenuto di adottare l'orientamento più estensivo rappresenta un ostacolo all'interpretazione più rigorosa avallata da questa corte. La stessa si limita infatti a raccomandare agli Stati membri di prevedere anche per il consumatore la possibilità del *fresh start* dopo un determinato periodo di tempo, senza contenere norme vincolanti in materia di sovraindebitamento del consumatore stesso.

Ragionevolmente e conseguentemente, il codice della crisi ha risposto in maniera adeguata e coerente alla direttiva cercando di offrire strumenti diversi per situazioni diverse: ad esempio, il concordato minore per l'imprenditore sovraindebitato, la ristrutturazione del debito per il consumatore e infine la liquidazione controllata, applicabile a tutte le situazioni debitorie, indipendentemente dalla loro origine, garantendo al debitore, in tutti i casi, la possibilità della seconda chance, mediante un utilizzo più ampio che in passato dell'istituto dell'esdebitazione.

9.

Da ultimo, questa corte ritiene che la nozione per così dire "estesa" di consumatore non può neppure essere invocata in base alla giurisprudenza europea.



Sono a tutti note le decisioni che hanno interpretato la nozione di consumatore in generale, tale da ricomprendere anche soggetti che non siano strettamente portatori di obbligazioni esclusivamente consumeristiche (sentenze 19 novembre 2015 C-74/15, 14 settembre 2016 C-534/15 e 8 giugno 2023 C-570/21). Non può però non essere considerato che si trattava di decisioni che riguardavano l'abusività delle clausole contrattuali predisposte dal professionista: solo in tale ambito, la corte ha ritenuto di dover ampliare il concetto di consumatore rispetto ad altre decisioni più restrittive.

In particolare, l'ultima sentenza citata chiarisce che la nozione restrittiva di consumatore in precedenza favorita (CgUE 20 gennaio 2005 C-464/01) riguardava la competenza giurisdizionale e non era pertanto applicabile analogicamente al diverso caso delle clausole abusive predisposte dal professionista.

Tutto ciò dimostra che la giurisprudenza unionale non è affatto univoca, essendo anzi cangiante a seconda della materia che viene di volta in volta in considerazione.

Ne deriva che l'interpretazione estensiva del disposto dell'articolo 2, primo comma, lettera e) CCII, favorita dal primo giudice, non pare obbligata nemmeno alla luce del diritto europeo e che non è ravvisabile alcun contrasto tra quest'ultimo e l'interpretazione nazionale più restrittiva.

10.

In definitiva, tornando al caso di specie, applicando i principi fin qui richiamati, le ragioni che hanno indotto il tribunale di Reggio Emilia ad ammettere la proposta e il piano dei debitori odierni reclamati non sono condivisibili, proprio per la presenza di una parte, sia pure minoritaria, di debito derivante dall'attività di impresa pregressa svolta da entrambi, che gli stessi intendono ugualmente risolvere mediante il ricorso alla procedura più favorevole della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Ne deriva che, in riforma della sentenza emessa dal tribunale di Reggio Emilia, la domanda di
ammissione al piano di ristrutturazione del consumatore proposta da
dev'essere considerata inammissibile, con la conseguente revoca dell'omologazione così
come disposta. Resta assorbita ogni altra considerazione sulla convenienza della proposta e del
piano rispetto alle procedure alternative.

Non occorre disporre i provvedimenti previsti dall'art. 53, comma 5° CCII, che riguarda la diversa fattispecie della revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione.



Le spese.

I contrasti giurisprudenziali esistenti nella specifica materia e l'interesse pubblico sotteso giustificano la integrale compensazione delle spese.

A maggior ragione, non sussistono i presupposti per l'emissione dei provvedimenti previsti dal comma 15 dell'articolo 51 CCII.

P.Q.M.

La corte
Decidendo sul reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate contro il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da nel procedimento n. 10-1/2022, così
provvede:
-in riforma della sentenza n. 12/2023 pubblicata il 6 febbraio 1023 del tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e quindi revoca l'omologazione così come disposta;
-compensa interamente le spese del reclamo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 20 giugno 2023.

Il Presidente rel. est.

dott.ssa Anna De Cristofaro